



Modifiche alle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009. Normativa di attuazione del capo II-ter del titolo VI del Testo Unico Bancario.

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

*agosto 2017*

---

## PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La consultazione pubblica, apertasi il 14 giugno 2017, si è chiusa il successivo 14 luglio.

Sono pervenute 2 risposte; uno dei rispondenti ha chiesto che il proprio contributo non fosse pubblicato.

Si riportano, di seguito, ripartiti per argomento ed esposti in forma sintetica, i principali commenti formulati e le relative osservazioni della Banca d'Italia.

Non si è dato riscontro alle osservazioni relative a norme diverse da quelle oggetto della consultazione.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SI/NO/in parte	Motivazioni
Sezione III (“Contratti”)  Paragrafo 4 “Conto di base”	Si è chiesto se sia equivalente al conto di base il conto di pagamento che:  a) offra, in aggiunta ai servizi “di base”, “servizi evoluti” (es. convenzione per assegni; carta di credito);  b) consenta sconfinamenti e preveda aperture di credito (limitati quanto ad ammontare e costi).	Chiarimento qui a lato	Il paragrafo 4 prevede che il “conto equivalente” al conto di base sia assoggettato alla disciplina che il T.U.B. prevede per quest’ultimo. Ciò posto:  a) l’articolo 126- <i>vicies semel</i> , comma 3, del TUB consente che il consumatore possa chiedere l’effettuazione di operazioni aggiuntive sul conto di base (i.e. di servizi e operazioni delle tipologie diverse da quelle individuate nell’allegato A del TUB medesimo); anche il “conto equivalente”, pertanto, potrà prevedere operazioni aggiuntive (tra le quali rientrano i servizi qualificati come “evoluti”);  b) l’articolo 126- <i>vicies semel</i> , comma 1, del TUB prevede che sul conto di base non possono essere concessi aperture di credito né sconfinamenti: questi servizi non potranno essere previsti neppure per il “conto equivalente”.
Sezione IV (“Comunicazioni alla clientela”)  Paragrafo 1 “Premessa”	Si chiede di estendere le regole previste per la cessione di rapporti giuridici in blocco ex articolo 58 del TUB a tutti i casi di cessione riferiti a soggetti diversi dai consumatori che determinano la variazione dell’IBAN.	Accolta	Tutte le ipotesi di cessione richiamate dall’articolo 58 del TUB rappresentano casi di “cessione in blocco” (cessione di azienda, di rami di azienda, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco). Le disposizioni sono state modificate per chiarire che vi rientrano anche operazioni diverse dalle “cessioni in blocco” che comportano comunque il cambio dell’IBAN (es. fusioni o altre operazioni straordinarie).
Sezione XI (“Requisiti	Si è chiesto di:  a) modificare la rubrica del paragrafo,	Accolta	a) la richiesta è stata accolta per allineare la rubrica articolo 126- <i>quinquiesdecies</i> comma 10, del TUB;

<p>organizzativi")</p> <p><i>Paragrafo 2-ter</i></p> <p><i>“Continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco”</i></p>	<p>eliminando la specificazione “in blocco”, per renderla aderente al contenuto della norma (che riguarderebbe anche casi in cui i rapporti sono ceduti non “in blocco”);</p>		
	<p>b) precisare se le disposizioni si applicano nei casi di fusione tra intermediari e ai casi di “cessione di rapporti giuridici all’interno del medesimo intermediario” (es. chiusura di una filiale);</p>	<p>Accolta in parte</p>	<p>b) le disposizioni sono state modificate per chiarire che esse si applicano anche a operazioni, diverse dalle cessioni, che comportino successione nei rapporti giuridici e cambio del codice IBAN (es. operazioni straordinarie quali le fusioni). Le disposizioni non sono state invece estese ai casi di vicende interne a uno stesso intermediario (es. chiusura di una filiale) perché la norma del TUB – alla quale le disposizioni danno attuazione – riguarda il solo caso in cui vi sia il passaggio di un conto di pagamento da un intermediario a un altro (con esclusione, quindi, delle vicende esclusivamente interne). D’altro canto, queste vicende sono già regolate da procedure interne degli intermediari;</p>
	<p>c) riformulare la previsione di cui al terzo capoverso, lett. b), per renderla più flessibile, in considerazione del fatto che le attività svolte dagli intermediari possono essere molteplici e non contengono necessariamente l’aggiornamento degli</p>	<p>Accolta</p>	<p>c) l’osservazione è stata accolta e le disposizioni sono state modificate per tenere conto della pluralità delle soluzioni organizzative che possono essere adottate dagli intermediari;</p>

	archivi di sistema;		
	<p>d) prevedere che la comunicazione ai pagatori di bonifici ricorrenti e ai beneficiari degli addebiti diretti sia effettuata dal consumatore, sulla base delle informazioni ricevute dal prestatore di servizi di pagamento; si propone, pertanto, di eliminare il terzo capoverso, lett. e) e di integrare la lett. a); in subordine, si suggerisce di riformulare la previsione di cui al terzo capoverso, lett. e), stabilendo che il consumatore specifichi chi sono i pagatori e i beneficiari cui la comunicazione deve essere rivolta e che l'intermediario non è responsabile del mancato aggiornamento degli archivi dei pagatori di bonifici ricorrenti e dei beneficiari degli addebiti diretti.</p>	Accolta in parte	<p>d) le disposizioni, così come la PAD, non escludono che la comunicazione sia effettuata direttamente dal consumatore; prevedono, invece, che la comunicazione sia effettuata dal prestatore di servizi di pagamento se vi è un accordo in tal senso con il consumatore (cfr. art. 10, par. 5, della PAD). Le disposizioni sono state chiarite su questo punto, allineando maggiormente il testo a quello della PAD.</p> <p>In accoglimento di quanto richiesto, è stato comunque precisato che la comunicazione inviata al consumatore indica la necessità che egli stesso o l'intermediario (se così è stato convenuto), provveda a informare i soggetti interessati del cambio delle coordinate del conto.</p>